

**DECISIONE (UE) 2018/1486 DEL CONSIGLIO**  
**del 28 settembre 2018**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio <sup>(1)</sup> l'Unione ha firmato l'accordo di associazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo») <sup>(2)</sup>, che è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del protocollo I dell'accordo («protocollo I»), il sottocomitato doganale istituito ai sensi del titolo IV, capo 5, articolo 83, dell'accordo («sottocomitato doganale») può modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (3) A norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo I, il sottocomitato doganale può altresì decidere, a seguito dell'adesione dell'Ucraina alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(3)</sup> («convenzione»), di sostituire le norme di origine definite in tale protocollo con quelle allegate alla convenzione.
- (4) La convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti ed è entrata in vigore per l'Unione europea il 1° maggio 2012 e per l'Ucraina il 1° febbraio 2018.
- (5) Il sottocomitato doganale è chiamato ad adottare una decisione riguardo alla sostituzione del protocollo I, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, poiché la decisione del sottocomitato doganale sarà vincolante per l'Unione.
- (7) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il protocollo I dovrebbe essere sostituito con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione per quanto riguarda le norme di origine.
- (8) È opportuno pertanto che la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale sia basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.
- (9) La decisione del sottocomitato doganale apporterà modifiche al protocollo I e deve essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) In sede di sottocomitato doganale l'Unione è rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GUL 278 del 20.9.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

